



REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Fulvio Maria Longavita	Presidente
Marco Catalano	Consigliere
Ferruccio Capalbo	Consigliere (relatore)
Francesco Sucameli	Consigliere
Raffaella Miranda	Consigliere
Emanuele Scatola	Referendario
Ilaria Cirillo	Referendario

nella camera di consiglio da remoto del 13 maggio 2020

VISTO l'art. 100, comma 2, e 111, comma 1, della Costituzione

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed in particolare l'art.3, commi 4 e 12;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 ed in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTO il D.L. 8 marzo 2020, 11, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento delle attività giudiziarie";

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, che estende a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo 2020;

VISTO il decreto n. 20/2020 del Presidente di questa Sezione di controllo, comunicato anche alle amministrazioni assoggettate a controllo;

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente della Corte dei conti n.139 del 3 aprile 2020, con il quale sono state emanate le "Disposizioni di coordinamento delle Sezioni Regionali di controllo, in attuazione del d.l. n.18/2020";

VISTO il D.L. 3 aprile 2020, n.23, e segnatamente l'art. 36, u. c.;

VISTO il decreto n. 27/2020 del Presidente di questa Sezione di controllo, con il quale, nel rispetto delle indicazioni di carattere generale emanate dal Presidente della Corte dei conti con il menzionato decreto n.139/2020, sono state fornite le nuove indicazioni operative sull'espletamento delle funzioni della Sezione di Controllo;

VISTA l'Ordinanza n. 20/2020, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania ha convocato la Camera di consiglio da remoto per il giorno 13 maggio 2020;

UDITO il relatore, Cons. Dott. Ferruccio Capalbo

FATTO

1.1

Il Comune di Pagani:

con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 40 del 19 dicembre 2013, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, **ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio** ai sensi dell'art. 243-bis TUEL e ss., acquisita al protocollo dell'Ufficio di Controllo di questa Sezione in data 20/12/2013, al n. 4227;

Con deliberazione della Commissione straordinaria n. 13 del 17 febbraio 2014, acquisita al protocollo dell'Ufficio di Controllo di questa Sezione in data 20/02/2014, al n. 1197, adottata con i poteri del Consiglio Comunale, l'Ente **ha proceduto ad approvare il piano di riequilibrio finanziario (PRFP)**;

Con pronuncia di questa Sezione n. 53/2016/PRSP del 14 marzo 2016 è stato approvato il PRFP del Comune di Pagani, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio (art. 243 quater, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000), con l'osservanza delle prescrizioni esposte in motivazione della medesima pronuncia. In particolare, il PRFP del Comune di Pagani è stato oggetto dell'omologazione approvativa di questa Sezione a valle di due ordinanze istruttorie collegiali (nn. 208 e 235/2015/PRSP) che hanno peraltro accertato irregolarità e difetti di contabilizzazione nel piano originariamente approvato, giungendo ad individuare, contestualmente all'omologazione, una serie di misure correttive sulla contabilità dell'ente, necessarie a ripristinare la regolarità della gestione contabile (in particolare: cassa vincolata e contabilizzazione dei proventi-acconto per la realizzazione di loculi cimiteriali; grave difetto di trasparenza sulla quantità e modalità di copertura dei debiti fuori bilancio, dovuto ad un evidente difetto nell'organizzazione dei processi di rilevazione della passività e dei rischi fuori bilancio, specialmente nel settore del contenzioso, con ciò sollecitandosi un miglioramento dei controlli interni). Si trattava, infatti, di irregolarità e patologie gestionali *“suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari”* dell'ente (cfr. art. 148-bis comma 1 TUEL e art. 1, comma 7, D.L. n. 174/2012);

Con pronuncia di questa Sezione n. 3/2017/PRSP dell'11 gennaio 2017 è stato accertato il **"grave inadempimento" del PRFP** del Comune di Pagani, per il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi nel 2015, con l'emersione di uno squilibrio aggiuntivo per debiti fuori bilancio non riconosciuti e non evidenziati per euro 4.407.423,87.

Con deliberazione del Consiglio comunale di Pagani n. 31 del 30 maggio 2017, acquisita agli atti con comunicazione prot. C.d.c. n. 5651 del 26 ottobre 2017, **l'Ente ha modificato il PRFP originario ai sensi dell'art. 1, comma 434, Legge 11 dicembre 2016, n. 232**. In sostanza, il Comune di Pagani ha proceduto alla riformulazione in diminuzione dell'obiettivo di riequilibrio e ha rimodulato conseguentemente gli obiettivi intermedi da realizzare tramite i bilanci preventivi e consuntivi;

La Sezione con pronuncia-ordinanza n. 19/2018/PRSP del 28 febbraio 2018 ha sospeso il giudizio sulla verifica degli obiettivi intermedi alla fine del 2017, con contestuale rimessione degli atti alla Corte costituzionale, affinché fosse valutata la **legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208**, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);

Con sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 14 febbraio 2019 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituito dall'art. 1, comma 434, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Con Deliberazione n. 46 del 20 febbraio 2019, la Sezione, nella prosecuzione del giudizio di controllo precedentemente sospeso, accertava:

a) la radicale inefficacia della modifica del piano di riequilibrio per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale della base normativa della stessa (con sentenza C. cost. n. 18/2019);

b) la **gravità dell'inadempimento degli obiettivi intermedi** a fine 2017, sulla base dei dati pubblici correlati al rendiconto 2017;

c) disponeva un'istruttoria integrativa con separata ordinanza collegiale per verificare il carattere reiterato dello stesso inadempimento in relazione all'annualità 2018.

La Sezione regionale di controllo per la Campania, in pari data, con Deliberazione di merito n. 47/2019, nell'ambito dei propri poteri istruttori e cognitivi ex art. 243-quater comma 7 TUEL, con riserva di ogni ulteriore pronuncia, in ordine al "grave e reiterato" inadempimento degli obiettivi intermedi e finali del piano di riequilibrio finanziario, ordinava al comune di Pagani di rassegnare entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione della suesposta ordinanza, le informazioni a mezzo di memorie, atti e documenti, sulla cassa, sui residui attivi, sul Fondo pluriennale vincolato, sulle Passività e vincoli, sugli Organismi partecipati. Invitava, inoltre, l'Ente a trasmettere il rendiconto 2018 ed il bilancio di previsione 2019-2021, completo del prospetto di cui all' «Allegato 4/1» del D.lgs. 118/2011, § 9.11.7, della nota integrativa e della relazione sulla gestione, unitamente al parere dell'organo di revisione. A tal fine, veniva ricordato che l'inadempimento da parte dell'Amministrazione o il rifiuto di ostensione da parte dei soggetti esterni tenuti a fornire la documentazione contabile avrebbe comportato l'attivazione, da parte della Magistratura contabile, dell'intervento sostitutivo della Guardia di Finanza;

1.2

Con delibera n. 43 del 1° giugno 2019 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021, il cui schema era stato approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 67 del 29 aprile 2019, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori, formalizzato con verbale n. 37 del 10 maggio 2019.

L'Ente in parola restava, tuttavia, parzialmente inadempiente rispetto a quanto intimatogli con la richiamata delibera 47/19, **non avendo approvato:**

a) Il Rendiconto di Gestione 2018, pur essendo stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi e passivi, a mezzo di atti monocratici assunti dai responsabili di settore, che doveva essere approvato entro il 30 aprile 2019 (ex art. 227 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i);

b) Il Bilancio 2018 ASPA (Azienda Speciale Pagani Ambiente) che, per disposizioni regolamentari e statutarie, andava approvato entro il 31 marzo 2019, dal Consiglio di Amministrazione, ed entro il 30 aprile dal Consiglio comunale.

Con deliberazione n. 62 del 10 settembre 2019 il Consiglio Comunale ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario.

Successivamente con DPR del 19/12/2019 - pubblicato sulla G.U. n. 5/2020- è stato sciolto il Consiglio Comunale di Pagani (SA), ai sensi dell'art 53 tuel, permanendo, quindi, in carica sia il Consiglio medesimo sia la Giunta, fino alle elezioni del nuovo sindaco, con conferimento delle relative funzioni al vicesindaco.

1.3

La Sezione, nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 1, commi 166 e ss. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e **dell'art. 148 bis** del D.Lgs. 267/2000, ha avviato una richiesta istruttoria con nota prot. n. 972 del 10 febbraio 2020, con la quale ha chiesto all'Ente informazioni sull'approvazione del rendiconto 2018, sullo stato attuale della condizione di dissesto finanziario e, più in particolare, sull'avvenuta trasmissione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 246, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, della predetta delibera dichiarativa del dissesto al Ministero dell'Interno ed alla Procura della Repubblica presso questa Corte dei conti. Con la predetta nota, inoltre, sono state chieste notizie sull'avvenuta nomina o meno dell'Organismo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.) e, in caso affermativo, se fosse stata trasmessa al Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. 267/2000, l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Nel corso dell'istruttoria, **in data 12 febbraio 2020, il Magistrato istruttore ha incontrato i revisori dell'Ente**, redigendo apposito verbale, acquisito al protocollo della Sezione in pari data, al n. 1046.

In esito al predetto incontro è emersa, tra l'altro, la conferma sia della **mancata approvazione del rendiconto 2018** da parte del Consiglio Comunale **sia della mancata nomina**, a quella data, dell'O.S.L. e, di conseguenza, l'assenza di approvazione della ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

L'Ente, a sua volta, nella persona del Segretario Generale, ha dato riscontro alla richiesta istruttoria di cui sopra, fornendo i dovuti chiarimenti con nota prot. n. 7612 del 18 febbraio

2020, acquisita al protocollo della Sezione in pari data, al n. 1209, confermandosi, **a quella data**:

da un lato, la mancata approvazione del rendiconto 2018, risultando approvata dalla Giunta comunale, con **deliberazione n. 1 del 27 gennaio 2020**, la sola **Relazione sulla gestione e lo schema di Rendiconto anno 2018** con i relativi allegati;

dall'altro, con specifico riferimento alla procedura del dissesto, **la mancata nomina da parte del ministero dell' OSL** e la consequenziale mancata approvazione della ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

Il predetto OSL è stato, poi, nominato, secondo quanto comunicato dall'ente in parola, con nota del 3 marzo 2020, acquisita al protocollo della Sezione in data 4 marzo 2020, al n. 1567, con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 2020 ed insediatosi mediante **delibera del 2 marzo 2020**.

Giova fin d'ora precisare, al fine di completare la cronistoria degli atti, che:

in **data 11 marzo 2020**, secondo quanto appreso solo a seguito delle deduzioni inoltrate dall'ente in riscontro al disposto deferimento in adunanza pubblica, come verrà meglio dettagliato subito appresso, il sig. Prefetto di Salerno, avendo rassegnate le proprie dimissioni anche il vicesindaco, **ha nominato un commissario prefettizio**, con i poteri di Giunta e Sindaco, al fine di garantire la funzionalità dell'ente;

in data 11 maggio 2020 il medesimo Prefetto ha **formalmente diffidato** l'Ente in questione ad approvare il rendiconto 2018, entro e non oltre il termine di 10 gg decorrenti dalla data di notifica della diffida stessa, pena l'adozione, senza ulteriore preavviso, dei poteri sostitutivi, ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 227 co 2 bis; 141 co 1, lett c) e co 2 TUEL.

1.4

Persistendo l'inadempimento del comune di PAGANI con specifico riferimento alla mancata approvazione **del rendiconto 2018**, con atto del 28 aprile 2020, sulla base degli esiti della attività istruttoria posta in essere, il magistrato istruttore ha formalizzato la richiesta di deferimento del comune di Pagani, invitando, nel contempo, l'Ente ad inoltrare, nel rispetto del termine del 8 maggio 2020, eventuali controdeduzioni, per la relativa camera di consiglio.

Si è, inoltre, invitato, con il medesimo atto di deferimento, il sig. Prefetto di Salerno a relazionare in merito *“alle eventuali iniziative di [sua] competenza sullo stato del procedimento normativamente imposto dal più volte combinato disposto delle citate norme di cui agli artt. 227 co 2 bis e 141 co 2 tuel”*.

1.5

In riscontro al suddetto deferimento sono pervenute, innanzitutto, le relazioni, sia dell'Ente, a firma del relativo Segretario generale, d.ssa. IVANA PERONGINI e del Presidente del Collegio dei revisori, sia del sig. Prefetto di Salerno, nonché ulteriori relazioni da parte di soggetti estranei al deferimento in parola e non destinatari, comunque, di alcuna richiesta di chiarimenti e/o aggiornamenti da parte di questa Sezione Regionale di Controllo.

-RISCONTRO COMUNE DI PAGANI

Il comune di Pagani, con nota prot. dell'ente n. 16638 del 08.05.20 (acquisita al prot. in entrata n. 3318 del 08.05.20), a firma del Segretario generale, imputa, sostanzialmente, il ritardo nell'addivenire alla obbligatoria approvazione del rendiconto alla assenza del necessario parere del Collegio dei revisori.

Più in particolare, si sostiene che, una volta trasmessi tutti gli atti richiesti dal predetto Collegio in data 30 gennaio 2020, nonché, in data 17 febbraio 2020, anche la proposta di deliberazione, non si sarebbe più ricevuto alcun riscontro in merito.

Sollecitato in proposito, in data 6 maggio 2020, il Presidente del Collegio in parola avrebbe rassicurato l'imminente deposito del parere in questione.

-RISCONTRO PREFETTURA DI SALERNO:

La Prefettura di Salerno, con nota prot. dell'ente n 54979 del 08.05.20 (acquisita al prot. in entrata n. 3341 del 08.05.20), nel ripercorrere la cronistoria degli eventi, ha fornito, peraltro, come già anticipato sopra, anche aggiornamenti, in punto di fatto, non noti all'atto della predisposizione della richiesta di deferimento.

Più in particolare:

- nomina commissario prefettizio

premesso il disposto scioglimento del Consiglio Comunale con il già richiamato DPR 19 dicembre 2019, si è precisato che, a seguito delle dimissioni del Vicesindaco, datate 12 febbraio 2020 e divenute irrevocabili il successivo 10 marzo 2020, si è reso necessario provvedere, in data 11 marzo 2020, anche alla nomina di un Commissario prefettizio, con i poteri di sindaco e giunta, ai sensi degli art. 53 e 151 tuel ed art 19 RD 383/1934 (erroneamente indicato come art 18).

- cronistoria diffide alla approvazione del rendiconto 2018

Fermo restando quanto sopra, con riferimento alla procedura inerente, più nello specifico, l'approvazione del rendiconto 2018, ha precisato di avere più volte sollecitato, in merito, il comune di PAGANI e precisamente:

- con circolare n. 54664 in data 26 aprile 2019, inviata a tutti i comuni del salernitano inadempienti;

- Con nota n. 154288 del 28 novembre 2019, con la quale si è invitato il Presidente del Consiglio comunale, il Vicesindaco ed il Segretario Generale del comune di Pagani a far pervenire "gli atti assunti in ordine alla rendicontazione dell'esercizio finanziario 2018", giusta comunicazione del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

- con nota del 09 gennaio 2020, con la quale si è richiesta la trasmissione *ad horas* della delibera di G.M. di schema di rendiconto di gestione 2018.

Una volta intervenuta poi l'approvazione dello schema di rendiconto anno 2018 con delibera n. 1 del 27 gennaio 2020, continuando a persistere l'inadempimento rispetto alla approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale, motivato da un asserito ritardo nell'invio, da parte degli uffici, all'organo di revisione della documentazione necessaria al

rilascio del parere normativamente prescritto, con ulteriore nota del 12 febbraio 2020, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale, al Vicesindaco di Pagani ed al Segretario Generale, chiedeva di conoscere con urgenza la data di consegna al Collegio della "... proposta di delibera consiliare per l'approvazione del rendiconto 2018, completa di tutti gli allegati, la relazione sulla gestione, il controllo dei rapporti credito/ debito al 31.12.2018 con le società partecipate e la verifica circa le limitazioni imposte dalla legge in ordine alla composizione degli organi ed ai compensi ..."

Tuttavia, essendo sopravvenute le dimissioni del vicesindaco, si è reso necessario nominare un commissario prefettizio, con il già richiamato provvedimento del 11 marzo 2020.

Ha, sul punto, concluso sostenendo che *"da notizie fornite dagli uffici comunali si è appreso che il Consiglio dell'Ente potrà essere convocato e messo in condizione di determinarsi non appena riceverà il prescritto parere dell'organo di revisione il cui presidente ripetutamente sollecitato sia dalla gestione commissariale che dal segretario generale ha comunicato che in tempi ristretti sarà in grado di completare e depositare il richiesto parere"*.

- Diffida ad adempiere ai sensi dell'art 141 comma 2 TUEL

Con successiva ed ulteriore nota del 11 maggio 2020, acquisita al protocollo n 3410 del 12 maggio 2020, ha trasmesso l'atto con il quale ha formalmente diffidato il comune di PAGANI, ai sensi dell'art 141 co 2 TUEL, ad approvare entro il termine di 10 gg il rendiconto 2018, pena, in caso di infruttuoso decorso dello stesso, l'adozione, senza ulteriore preavviso, dei poteri sostitutivi ai sensi del combinato disposto delle norme di cui agli artt. 227 co 2 bis; 141 co 1, lett c) e co 2 TUEL;

-RISCONTRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI:

Il Collegio dei revisori, con nota acquisita al protocollo n 355 del 11.05.20, pervenuta oltre il termine rassegnato del 08 maggio 2020, nel ricostruire sinteticamente la cronistoria degli eventi anche con riferimento alla intercorsa dichiarazione di dissesto, con specifico riferimento alla questione inerente la mancata approvazione del rendiconto 2018 , precisa che, pur avendo ricevuto la delibera di GM recante la proposta del rendiconti in parola, la

stessa era priva dei numerosi allegati, ricevuti, successivamente, solo tra il 17 ed il 19 febbraio 2020.

Rileva, altresì, che le ulteriori difficoltà sopravvenute, recate dalla emergenza sanitaria, hanno impedito di riunirsi per l'esame collegiale degli atti.

Si rassicura, comunque, che a breve renderà il necessario parere.

- **OSSERVAZIONI DA PARTE DI SOGGETTI NON EVOCATI AD ALCUN TITOLO**

E' pervenuta, inoltre, come si diceva, con nota acquisita al prot. n. 3357 del 11 maggio 2020, relazione a firma dei sig.ri Sessa Anna Rosa e Bonaduce Emilio, nelle rispettive qualità di Vice Sindaco (dal 24.06.2019 al 11.10.2019) e poi di Sindaco FF (dal 11.10.2019 al 09.03.2020) e di consulente finanziario del Sindaco, recante nell'oggetto: "*Comune di Pagani. Rendiconto di gestione anno 2018. Mancata approvazione da parte del consiglio Comunale. Ordinanza Presidenziale Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 18/2020 del 29.04.2020. Trasmissione relazione testimoniale*";

Si lamenta, in sostanza, la palese erroneità della proposta di rendiconto 2018 originariamente predisposta dal responsabile del servizio finanziario, non facendo emergere, secondo l'assunto del Vicesindaco e del relativo consulente, il reale disavanzo di amministrazione, ritenuto sottostimato di molto a causa, tra l'altro, della presunta "*conservazione in vita di Residui Attivi non solo di antica anzianità ma, soprattutto, insussistenti e/o di dubbia esigibilità*".

In siffatto contesto si è innescato un forte contrasto con il predetto Responsabile del settore finanziario, secondo il quale, invece, non solo il disavanzo era più contenuto rispetto a quello paventato dal Vicesindaco, ma sussistevano anche le possibilità di porvi rimedio in sede di salvaguardia degli equilibri.

A fronte di quanto sopra, il Consiglio comunale, superando il parere del Responsabile del servizio finanziario sulla base di una relazione dell'Assessore alle finanze e del predetto consulente del vicesindaco, dott. Bonaduce Emilio, si è determinato a dichiarare il dissesto dell'Ente.

Si contesta, a tal specifico proposito, anche la condotta osservata dal Collegio dei revisori, in quanto ritenuta contraddittoria ed ambigua, pur apparendo, di fatto, fornire parere favorevole alla dichiarazione del dissesto.

Con specifico riferimento alla questione all'esame, rappresentata dalla mancata approvazione del rendiconto 2018, si precisa che, una volta dichiarato il dissesto, in ragione dell'operato riaccertamento dei residui ritenuto maggiormente aderente alla realtà contabile rispetto a quello originariamente predisposto dal Responsabile del servizio finanziario, si è chiesto a quest'ultimo di provvedere alla predisposizione della proposta.

Avendo riscontrato, sempre a dire del suddetto Vicesindaco, un ennesimo atteggiamento non collaborativo, si è provveduto alla sostituzione del Responsabile in parola, riscontrandosi, poi, notevoli difficoltà nel concreto reperimento dei dati afferenti la contabilità comunale testualmente precisandosi, più in particolare, che: *“il sistema operativo contabile impiantato dal Settore Finanziario e fondato sulla tenuta di una indispensabile contabilità «aliunde», costituita da dati esclusivamente contenuti in file excel detenuti nell'esclusivo possesso del consulente del Settore Finanziario Dott. Marco Mazziotta (n.d.r. consulente e vero ed effettivo dominus della contabilità dell'Ente ininterrottamente dal 01.01.2017 al 15.10.2019) e degli ex vertici del Settore Finanziario (Dott. Nunziata Antonio e Dott.,ssa Lucia Stile)”*.

Ciononostante, si riusciva ad addivenire alla approvazione da parte della GM della proposta di rendiconto, con la quale si è accertato *“ disavanzo di Amministrazione 2018” pari ad € - 25.336.336,99 che, determinando un surplus di disavanzo (rispetto a quello atteso e codificato dal PRSP) pari ad € 5.199.743,90, confermava sostanzialmente e definitivamente quanto sostenuto dal Sindaco e dalla Giunta (fin dall'insediamento in ruolo avvenuto effettivamente in data 30.06.2019), in ordine ai comportamenti giuscontabili e fattuali omissivi messi in atto (in termini di determinazione e ufficializzazione della reale situazione finanziaria dell'Ente), tutti finalizzati esclusivamente e pervicacemente ad occultare la drammaticità della realtà finanziaria e l'inderogabilità della dichiarazione di dissesto finanziario”*.

Si imputa, infine, l'attuale ritardo nella definitiva approvazione della proposta di rendiconto in parola alla presunta volontà *“ridurre il disavanzo di Amministrazione al 31.12.2018 codificato mantenendo in vita “quei residui attivi eliminati per insussistenza e/o dubbia*

esigibilità" (tesi di ci era portatore il consulente finanziario Dott. Marco Mazziotta cessato dal ruolo il 31.12.2019 ma oggi rinominato consulente per mesi 4 giusta determina Settore Finanziario n. 13 del 18.03.2020".

II DIRITTO

II.1

Nel rispetto di un rigoroso criterio "logico giuridico", preliminarmente all'esame del merito della questione oggetto di giudizio, occorre determinarsi sulla acquisibilità o meno agli atti del presente "processo di controllo" della relazione, recante nell'oggetto "*relazione testimoniale*", ivi trasmessa da parte di soggetti, non solo non evocati nell'ambito dell'atto di deferimento, ma anche estranei all'Ente, in quanto privi, allo stato, della titolarità di incarichi a qualunque titolo rivestiti presso l'Ente medesimo.

A tal fine, occorre, tuttavia, risolvere la questione, ancora più a monte, relativa all'esatta individuazione della natura giuridica della funzione di controllo in esame, condotta ai sensi dell'art. 1 co 166, L. 206/05 e dell' art 148 e ss dlgs 267/00, e della pendenza del relativo rapporto soltanto con l'Ente controllato, nonché della sua estensibilità o meno anche ad altri soggetti.

E', infatti, evidente che la utilizzabilità della predetta "*relazione testimoniale*" nel presente "giudizio di controllo" è consentita soltanto se è ipotizzabile l'estensione del "giudizio" stesso anche a soggetti estranei all'Ente controllato, in ragione di un loro specifico, differenziato **e qualificato** interesse, oggetto di puntuale accertamento da parte della Sezione Regionale di Controllo, così che i fatti ivi indicati possano essere verificati in contraddittorio con l'Ente medesimo.

A tal ultimo proposito giova precisare che non rileva il limite, di cui all'art 3, comma 8, L. 20/1994, al potere istruttorio del magistrato contabile in sede di controllo, esercitabile, secondo la predetta norma, solo nei confronti delle "amministrazioni pubbliche" e degli "organi di controllo interno". La disposizione normativa in parola, infatti, espressamente perimetra il proprio ambito applicativo alle sole "attribuzioni" della corte dei conti disciplinate con il medesimo art. 3, tra le quali non figura il controllo di legittimità e regolarità di cui all'art 1 co 166 l 205/06 ed art 148 e ss dlgs 267/00.

II.2

Soccorrono, in proposito, le pronunce della Consulta e delle Sezioni Riunite in Speciale Composizione di questa Corte.

Rappresenta, invero, orientamento della Corte costituzionale ormai ampiamente consolidato quello che ascrive i controlli in parola alla categoria del “controllo di legittimità e regolarità”.

Si tratta di una funzione nell’esercizio della quale l’attività della Corte dei conti, sempre secondo la Consulta, risulta rigorosamente ancorata a parametri legali, al pari di quanto accade nell’esercizio della funzione propriamente giurisdizionale, tanto che la stessa attività di controllo è sottoponibile al sindacato giurisdizionale delle Sezioni riunite in speciale composizione (Corte cost. sentenza n. 228 del 2017).

La tipologia di controllo in riferimento ha assunto progressivamente caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (Corte cost. sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81, 97 e 119 Cost.,) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato, finalizzata anche al rispetto degli obblighi comunitari ed internazionali, oltre che alla salvaguardia dell’unità economica della Repubblica (artt. 97, 117 e 120 Cost.).

Tali controlli possono, infatti, essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell’equilibrio di bilancio (Corte Cost. sentenze n. 266 e n. 60 del 2013) e si esprimono con un esito dicotomico (Corte cost. sentenze n. 179 del 2007 e n. 60 del 2013), nel senso che ad essi sono affidati il giudizio positivo o negativo di legittimità-regolarità dei bilanci preventivi e dei rendiconti degli enti locali, sotto il profilo del rispetto delle regole fondamentali della Contabilità Pubblica e dei relativi principi, anche costituzionali ed euro unitari.

La recente evoluzione normativa che ha contrassegnato la “natura” di siffatti controlli, affidati ad una magistratura terza e neutrale, ha condotto il Giudice delle Leggi al pieno riconoscimento della legittimazione della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità anche nel “giudizio di controllo” in riferimento, oltre che in quello di parificazione del rendiconto generale dello Stato e delle Regioni.

L'intrinseca consistenza dei due tipi di controllo (sui bilanci degli enti locali e sul rendiconto generale della Regione) rivela una comune essenza ontologica, che vede la Corte dei conti come "**giudice**" e come "**giudizio**" il relativo procedimento di controllo.

Anche nel procedimento di controllo dei bilanci degli enti locali, infatti, così come nel giudizio di parificazione, si realizza quella *"integrazione della funzione giurisdizionale e di [...] controllo, geneticamente riconducibile al dettato costituzionale (artt. 100 e 103 Cost.) in materia di contabilità pubblica, ove sono custoditi interessi costituzionalmente rilevanti, sia adespoti (e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti alle specifiche situazioni soggettive la cui tutela è affidata, ratione materiae, alla giurisdizione a istanza di parte della magistratura contabile, [ex] artt. 11, comma 6, lettere a ed e, e 172 e seguenti del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174"* (Corte cost 18/19).

In definitiva il controllo di legittimità e regolarità dei bilanci si compendia in un sindacato che è *"esercitato nell'interesse dello Stato per finalità che riguardano la finanza pubblica nel suo complesso"* (Corte cost. 228/17).

II.3

In sede di esercizio dei controlli di regolarità e legittimità sui bilanci degli enti locali si è, dunque, in presenza di un **giudice nel corso di un giudizio**, che si concretizza, analogamente a quanto accade nello specifico caso della parifica del rendiconto generale dello Stato e della Regione:

- nella applicazione di parametri normativi, con esito dicotomico del giudizio stesso, nel senso dianzi indicato;
- nella giustiziabilità del provvedimento, in relazione alle situazioni soggettive coinvolte;
- nel pieno contraddittorio che trova, peraltro, origine sin dalla fase istruttoria prodromica all'emissione delle pronunce della Sezione regionale (Corte cost. 89/17; Corte dei conti SSRR s.c., n. 7/18)

Nello specifico caso, poi, del controllo di legittimità e regolarità dei bilanci degli enti locali, l'accertamento effettuato dalla competente Sezione di Controllo "fa stato" nei confronti delle parti, una volta decorsi i termini di impugnazione del provvedimento davanti alle Sezioni Riunite in speciale composizione (Corte cost. sent. n.18/2019); carattere ulteriore, quest'ultimo, che vale ad avvicinare ancor più la tipologia di controllo in questione al sindacato giurisdizionale.

Si versa, in definitiva, in un ambito che la medesima Corte costituzionale ha espressamente definito “analogo” a quello in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorché procede a raffrontare i fatti e gli atti, dei quali deve giudicare, alle leggi che li concernono, pur non essendo, tuttavia, un procedimento giurisdizionale in senso stretto (Corte cost.181/2015 e 89/2017).

In coerenza con l’orientamento della Consulta, le SS. RR. s.c. ritengono che le pronunce delle Sezioni regionali di controllo emesse ai sensi dell’art. 148 bis del Tuel, pur non essendo “sentenze” in senso stretto, configurano atti atipici, promananti comunque da un Organo appartenente all’Ordine giudiziario, in posizione di indipendenza e terzietà, che intervengono, all’esito di un procedimento articolato, caratterizzato da una prima fase “istruttoria”, improntata al principio del contraddittorio, finalizzata alla raccolta di dati ed informazioni, e da una seconda fase, connotata dallo svolgersi in una adunanza pubblica, instaurata con le amministrazioni territoriali in seguito a contestazioni specifiche, caratterizzate dall’applicazione di parametri normativi certi, nonché dalla giustiziabilità della decisione nella quale sfocia e da un pieno contraddittorio (Sezioni Riunite in speciale composizione, sentenza n. 15/EL/2017, n. 19/2017/EL, n. 7/2018/EL e n.5/2019)

II.4

Acclarato, dunque, che nel presente procedimento di controllo la Corte dei conti opera come “*giudice nel corso di un giudizio*”, seppure di natura speciale, il Collegio ritiene che l’atto presentato dalla sig.ra Sessa Anna Rosa e dal sig. Bonaduce Emilio possa essere valutato come una memoria che li introduce al procedimento stesso, e dunque al relativo “giudizio di controllo”, essendo del tutto evidente anche il loro specifico interesse, (concreto ed attuale) ad una simile partecipazione, ulteriore e diverso da quello generale ed adespota al buon andamento delle funzioni e dei servizi dell’Ente, proprio della comunità locale dell’Ente medesimo.

Trattasi, è bene precisarlo, anche di un interesse “qualificato”, ossia dotato di una sua autonoma rilevanza giuridica sostanziale, che potrebbe essere “*direttamente inciso dalla [adottanda] pronuncia della Sezione Regionale di controllo*”, così legittimando anche un possibile ricorso alle Sezioni Riunite in Speciale Composizione, ex art. 11, comma 6, c.g.c. (Corte cost. n.18/2019).

II.5

Occorre in proposito ricordare che i predetti hanno presentato il menzionato atto in qualità; di Vice Sindaco (dal 24.06.2019 al 11.10.2019) e poi di Sindaco FF (dal 11.10.2019 al 09.03.2020), la sig.ra Sessa, e di consulente finanziario del Sindaco, il sig. Bonaduce.

Occorre inoltre ricordare che la Corte costituzionale, nello svelare il nuovo “volto” del controllo di legittimità e regolarità sui bilanci degli enti locali così come conformato dal d.l. n.174/2012 e s.m.i., ha chiaramente precisato che esso è finalizzato alla tutela di *“interessi costituzionalmente rilevanti, sia adespoti (e quindi di difficile giustiziabilità), sia inerenti alle specifiche situazioni soggettive la cui tutela è affidata, ratione materiae, alla giurisdizione a istanza di parte della magistratura contabile”* (Corte cost. n.18/2019).

In questa ottica, ha ulteriormente precisato la Consulta, l'impugnativa delle pronunce delle Sezioni Regionali di controllo innanzi alle SS,RR, s.c. dà luogo ad un *“giudizio a istanza di parte, riservato alla giurisdizione esclusiva della magistratura contabile, caratterizzato dalla presenza del Procuratore Generale della Corte dei conti in rappresentanza [proprio dei predetti] interessi adespoti di natura finanziaria, che costituisce l'unica sede in cui possono essere fatti valere gli interessi dell'amministrazione sottoposta al controllo e [quelli] degli altri soggetti che si ritengono direttamente incisi dalla pronuncia della sezione regionale di controllo”* (Corte cost. n.18/2019).

Il coinvolgimento di interessi peculiari, specifici e diversi da quelli dell'Ente Apparato, non sussumibili neanche in quelli “adespoti”, di cui il Procuratore contabile è il soggetto aggregatore, è dunque una caratteristica del controllo in discorso, con conseguenti risvolti nella impugnabilità delle relative pronunce innanzi alle SS.RR. s.c. .

Anche sul fronte della giurisprudenza della Corte dei conti, rilevano simili interessi peculiari di *“altri soggetti che si ritengono direttamente incisi dalla pronuncia della Sezione regionale di controllo”* .

Le SSRR s.c., infatti, nell'argomentare in merito alla decorrenza del termine per impugnare le delibere delle Sezioni di controllo dalla conoscenza legale delle stesse, hanno avuto modo di precisare che, diversamente ragionando, facendo, cioè, decorrere il termine dalla avvenuta notifica della delibera, *“laddove la deliberazione della Sezione di controllo pervenga nella sfera di conoscenza di un soggetto diverso dall'ente locale destinatario oltre il trentesimo giorno dalla notificazione a quest'ultimo, si negherebbe, in radice, la stessa possibilità di impugnare, riconosciuta, invece, dall'art. 11 c.g.c. cit., a chiunque sia titolare di situazioni soggettive «conseguenti» alle deliberazioni di controllo, con l'ulteriore*

corollario che la platea dei soggetti posti in condizione di impugnare nei termini potrebbe dipendere unicamente dalla circostanza – di mero fatto – che la Sezione di controllo li abbia inclusi o meno tra i destinatari della notifica o comunicazione della deliberazione” (SS.RR. s.c. sentenza n. 16/19).

In definitiva, le pronunce di accertamento del “nuovo controllo” riflettono in sé la polivalenza funzionale del Bilancio, nelle sue molteplici espressioni: giuridica, politica, economica, e sociale, con i numerosi interessi, generali e peculiari, che ad esse si collegano. Simili interessi caratterizzano le dimensioni dell’Ente e del relativo Bilancio e consentono di isolare, tra i tanti, gli interessi propri degli Amministratori (Ente Apparato) e quelli degli amministrati (Ente Comunità), oltre che dell’ordinamento nel suo complesso.

In ognuno di questi ambiti è poi possibile ulteriormente distinguere gli interessi adespoti, quelli generali e quelli peculiari dei singoli, comunque collegati alla salvaguardia del Bilancio, come primo e più rilevante “bene pubblico”, per la soddisfazione dei “diritti inviolabili” del cittadino anche “come singolo”, oltre che “nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità” (art. 2. Cost.).

In tal senso, infatti, il bilancio è un “bene pubblico”, in quanto funzionale, cioè, a sintetizzare e rendere certe le scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche, onere, quest’ultimo, inderogabile per chi è chiamato ad amministrare una determinata collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato. Non si può non evidenziare, dunque, che una corretta programmazione di bilancio è strumentale ad una sana e trasparente gestione delle risorse pubbliche, necessaria ed indefettibile al fine di finanziare e, così, consentire, la effettiva e qualitativamente idonea erogazione dei servizi essenziali a presidio dei diritti fondamentali dei singoli individui componenti della collettività locale amministrata (Corte cost. 62/20). Il principio della corretta e preventiva programmazione finanziaria, infatti, permeante di sé l’intera azione amministrativa (cfr ad es. in tema di appalti pubblici artt. 21, co 1 ed art. 32 dlgs 50/16), rappresenta, nello specifico ambito della contabilità pubblica, il perno attorno al quale ruota la gestione dell’intero ciclo di bilancio.

Appare, dunque, di intellegibile evidenza che il collegamento degli interessi adespoti, generali e dei singoli, con le “materie di contabilità pubblica”, tra le quali si colloca il controllo della Corte dei conti sui bilanci degli enti territoriali, segna quella riserva di

giurisdizione esclusiva attribuita alla Magistratura contabile direttamente dalla Costituzione (ex artt. 100, comma 2, e 103, comma 2, Cost.), che impone alla medesima Magistratura contabile di mostrare sensibilità verso quegli interessi di terzi che potrebbero essere incisi “da un asserito non corretto esercizio della funzione di controllo” (cfr. in termini SS.RR. Spec. Comp. sent. n. 17/2019). E ciò anche ai fini dell’effettività della loro tutela, ex artt. 24 e 113 Cost., non altrimenti conseguibile presso una diversa Magistratura, stante il loro radicarsi proprio nelle “materie di contabilità pubblica” (cfr. ancora SS.RR. Spec. Comp. sent. n. 17/2019).

Alla stregua di quanto precede, dunque, il Collegio ritiene che la nota della sig.ra Anna Rosa Sessa e del Sig. Emilio Bonaduce, redatta nella loro indicata qualità, la prima, di ex amministratore del Comune di Pagani, il secondo, di ex consulente, valga ad esprimere un loro chiaro e preciso interesse alla partecipazione all’odierno giudizio di controllo, per contribuire, in contraddittorio con l’Ente, al corretto accertamento dei veri dati del Bilancio, a fronte di quelli espressi negli atti e deliberati del Comune medesimo e da essi contestati, per la verifica del loro buon operato e la salvaguardia dei principi di “veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità” del Bilancio, oltre che dell’equilibrio” del Bilancio stesso.

Trattasi di un interesse che, seppur non patrimoniale, è giuridicamente rilevante, anche sul piano processuale, ex art. 100 cpc (cfr. ancora SS.RR. Spec. Comp. sent. n.17/2019), esprimendo la tensione verso una “giusta” pronuncia di controllo, che assicuri l’accertamento dei dati di Bilancio e, con essi, la correttezza del loro operato, in relazione al superiore interesse giuscontabile al rispetto dei richiamati principi di “veridicità, attendibilità, correttezza e di comprensibilità” del Bilancio, oltre che di “equilibrio”.

E’, pertanto, ravvisabile anche il requisito della “utilità concreta ed attuale” che gli stessi possono ricevere dalla partecipazione a siffatto “processo di controllo” sia sotto lo specifico profilo del predetto accertamento della reale portata dei saldi di bilancio e sia sotto quello altrettanto specifico del consequenziale ed indiretto accertamento della eventuale correttezza del proprio operato, rispetto a possibili gravi responsabilità erariali, risarcitoria e sanzionatoria (pecuniaria e di *status*, quanto a quest’ultima), che possono trovare causa nella sopravvenuta dichiarazione di dissesto dell’ente, ex art. 248, comma 5, TUEL, anche ove riconosciuta come avvenuta in assenza dei relativi presupposti.

Per quanto finora esposto e considerato, dunque, la nota in discorso, da considerare a tutti gli effetti come una domanda di partecipazione al giudizio di controllo, va accolta e legittima la presenza dei predetti, nelle indicate loro qualità, all'accertamento di competenza della Sezione, in contraddittorio con i rappresentanti dell'Ente.

Una simile conclusione, del resto, è in linea con i precedenti di questa stessa Sezione, che ha già avuto modo di valutare e positivamente decidere la partecipazione di "terzi" al giudizio di controllo sul bilancio degli enti locali (Cfr. S. R. C. Campania, pronuncia n. 267/2017)

II.6

Nel merito, la mancata approvazione, alla data odierna, del rendiconto 2018 assurge a condotta di rilevante gravità, ai sensi dell'art. 148 bis dlgs 267/00, in quanto ha una portata plurioffensiva di beni-interesse di rilievo costituzionale, quali la rappresentanza politica, che si pone alla base della c.d. "contabilità di mandato", da un lato, e l'equilibrio finanziario, dall'altro, con inevitabili ricadute sulla collettività amministrata.

Comporta, innanzitutto, una interruzione- in virtù di una presunzione assoluta - del legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti (cd. contabilità di mandato).

Il carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello successivo, risiede, infatti, essenzialmente nell'assicurare ai membri della collettività la cognizione delle modalità di impiego delle risorse e i risultati conseguiti da chi è titolare del mandato elettorale (cost. 184/16, cost. 18/19). La mancata approvazione del rendiconto, componente essenziale del ciclo di bilancio complessivamente inteso, impedisce, tra l'altro, il concretizzarsi della comunicazione alla collettività dei risultati del proprio agire.

Ne deriva, infatti, la interruzione sia della corretta dinamicità del ciclo di bilancio sia, soprattutto, della sua continuità, con il concreto rischio dell'abdicare dalla funzione che gli è propria, consistente nel "sintetizzare e rendere certe le scelte dell'ente territoriale, sia in ordine all'acquisizione delle entrate, sia alla individuazione degli interventi attuativi delle politiche pubbliche" e, quindi, nel sottoporsi, mediante la rendicontazione, al giudizio finale afferente al confronto tra il programmato ed il realizzato (Corte cost 184/16).

Rileva, inoltre, anche la lesione dei principi di continuità ed unità di bilancio, ulteriormente aggravata, nella fattispecie all'esame, dall'aver comunque approvato, pur in assenza della preventiva definizione del rendiconto per l'anno 2018, il bilancio di previsione 2019-2021.

Il principio di continuità del bilancio è, infatti, una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale contenuto nell'art. 81 Cost., in quanto «collega gli esercizi sopravvenienti nel tempo in modo ordinato e concatenato» (*ex plurimis*, Corte cost. sentenza n. 181/15), consentendo di inquadrare in modo strutturale e pluriennale la stabilità dei bilanci preventivi e successivi (Corte cost. 49/18).

La rendicontazione, acquisisce, in siffatto processo decisionale complesso, una rilevanza fondamentale, non potendo apparire quale "monade contabile", del tutto svincolata dall'articolazione dei successivi bilanci, integrandosi indefettibilmente con la successiva decisione di bilancio, della quale rappresenta antecedente ineludibile, insieme componendo un tutt'uno inscindibile sotto lo specifico profilo funzionale.

II.7

La mancata approvazione del rendiconto, dunque, unitamente alla approvazione del successivo bilancio di previsione, valgono a porre in essere una condotta che, in palese violazione dei principi della continuità e della unità di bilancio, si configura come sostanzialmente elusiva del principio di responsabilità nell'esercizio della rappresentanza democratica, confinando, in tale specifico caso, la decisione di bilancio, al ruolo di documento meramente formale, "monco", in quanto svincolato dalla realtà contabile di riferimento ed inidoneo a concretizzare una programmazione seria e veritiera, utile, tuttavia, ad eludere l'applicazione del regime limitativo e prudenziale dell'esercizio provvisorio.

Peraltro, nello specifico caso di Pagani, la gravità di siffatto inadempimento è ulteriormente connotata dalla circostanza del trovarsi l'Ente nell'ambito di una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, rispetto alla quale l'approvazione del rendiconto sarebbe stata ancor più necessaria al fine di "accertare" il risultato di amministrazione e valutare, in sede di monitoraggio, lo stato del raggiungimento degli obiettivi e degli equilibri finanziari. La procedura del riequilibrio pluriennale, infatti, può sfociare nella dichiarazione del dissesto, come accaduto, appunto, nel caso in esame, solo laddove la impossibilità di risanare

strutturalmente l'ente in disavanzo sia correttamente constatata con tutti gli istituti normativamente a disposizione, tra i quali soprattutto la rendicontazione.

Rileva, inoltre, anche la gravissima circostanza lamentata con la memoria depositata dai sigg.ri Sessa Anna Rosa e Bonaduce Emilio, rappresentata dalla presunta esistenza di una contabilità di bilancio "extra", "*costituita da dati esclusivamente contenuti in file excel detenuti nell'esclusivo possesso del consulente del Settore Finanziario Dott. Marco Mazziotta*".

In definitiva, l'incuria dello squilibrio strutturale della complessiva decisione di bilancio, palesata dalla mancata approvazione del rendiconto 2018 e dalla approvazione, al "buio", del bilancio di previsione 2019-2021, non sono semplici illegittimità sul piano contabile, ma gravi scostamenti rispetto all'esigenza sistemica unitaria dell'ordinamento e, soprattutto, una negazione del legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la rappresentanza democratica degli eletti.

II.8

Nella fattispecie all'esame, dunque, in ragione della rilevata gravità della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, tra le quali quella che impone l'approvazione del rendiconto, risultano configurati tutti i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, d.lgs. 267/00, non solo a rassegnare il prescritto termine di sessanta giorni per addivenire alla approvazione del predetto rendiconto, ma anche ad "accertare" i saldi della contabilità dell'ente al fine di verificare eventuali irregolarità che connotano, alla luce di tutto quanto sopra, le previsioni di cui al bilancio di previsione 2019-2021 approvato dall'ente, in termini di risultato di amministrazione "presunto" (cfr. C. cost. 70/12).

Tuttavia, allo stato, il Prefetto di Salerno, con atto del 11 maggio 2020, ha formalmente diffidato l'ente ad approvare il rendiconto in parola nel termine di 10 gg dalla notifica della diffida medesima, in tal modo avviando, ai sensi dell'art. 141, comma 2, dlsg n.267/00, il procedimento preordinato, in caso di persistente inadempimento, sia all'esercizio degli eccezionali poteri sostitutivi, concretizzazione dell'art 120 Cost., mediante nomina di un commissario ad acta, sia allo scioglimento del consiglio comunale.

In ragione di quanto sopra, dunque, il Collegio, pur consapevole del potere di questa Corte di pervenire essa stessa, direttamente, all'accertamento dei reali dati di bilancio, ritiene

necessario sospendere il presente processo di controllo, in ragione delle peculiarità del caso, in attesa della definizione del suddetto procedimento e della definitiva approvazione, anche mediante commissario *ad acta*, del rendiconto 2018.

Onera il rappresentante del Comune di Pagani all'immediata trasmissione del predetto rendiconto, non appena approvato, e delega il Magistrato istruttore ad assumere ogni iniziativa per l'ulteriore corso del presente procedimento di controllo.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per la Campania

ACCERTA

Ai sensi dell'art. 148-bis, comma 1, TUEL, il grave inadempimento agli obblighi di legge in tema di approvazione del rendiconto 2018;

SOSPENDE

L'odierno procedimento di controllo, in attesa della definizione del procedimento di cui all'art. 141 comma 2 TUEL, a cura della Prefettura di Salerno.

Onera il rappresentante del Comune di Pagani all'immediata trasmissione del predetto rendiconto, non appena approvato, e delega il Magistrato istruttore ad assumere le ulteriori iniziative per il successivo corso del presente procedimento di controllo.

DISPONE

La trasmissione della presente pronuncia, per quanto di competenza, alla Procura regionale della Corte dei Conti ed alla locale, competente, procura della Repubblica.

Manda al Servizio di Supporto della Sezione di Controllo per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella camera di consiglio da remoto del 13 maggio 2020.

L'Estensore

Ferruccio Capalbo

Il Presidente

Fulvio Maria Longavita

Depositata in Segreteria il 25 maggio 2020

Il Direttore della Segreteria

dott. Mauro Grimaldi